



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 37 DEL 10-06-2020

**Oggetto: RICORSO AL TAR MARCHE PER IMPUGNAZIONE DDPF N.71
DEL 06/05/2020. DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di giugno alle ore 21:10, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

Paoloni Robertino	SINDACO	P
MUCCI FABRINA	VICE SINDACO	A
PISANI FABIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti 1

Partecipa il Segretario comunale Sig. Cesetti Alberto

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paoloni Robertino in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

DOCUMENTO ISTUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con DDPF n. 183 del 24 dicembre 2019 è stato approvato il progetto denominato “Realizzazione impianto biogas della potenza nominale di 999 kWp sito in contrada Grazie Fiastra del Comune di Loro Piceno (MC)” presentato dalla Società agricola VBIO2 s.a. con il quale la Società è stata autorizzata, ai sensi dell’art.12, del D.Lgs. n.387/2003, a riattivare ed esercire l’impianto suddetto e le opere connesse in conformità al progetto approvato e nel rispetto di prescrizioni;

Considerato che con la deliberazione di Giunta comunale n.10 del 31/01/2020 avente ad oggetto: “Ricorso al Tar Marche per impugnazione decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche Fonti energetiche rifiuti e cave e miniere della Regione Marche nr.183 del 24.12.2019. Determinazioni” si è disposto:

1. *di dare mandato al Sindaco di costituirsi nel giudizio promosso dalla VBIO2 Società Agricola srl con sede legale in via Fabio Filzi n. 2 – Ancona, avanti al TAR Marche per l’annullamento del Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, rifiuti, cave e miniere della Regione Marche n. 183 del 24.12.2019;*
2. *di nominare quale difensore del Comune nel predetto ricorso l’avv Luca Forte con studio in Macerata al quale con il presente atto viene conferito il più ampio mandato di rappresentare il Comune di Loro Piceno, in persona del Sindaco pro-tempore e del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Ambiente nel relativo procedimento, con ogni potere di legge;*

Vista la nota trasmessa dalla Regione Marche e assunta al prot. n.3095 del 06/05/2020 di questo Ente, con la quale è stato trasmesso il DDPF n.71 del 06/05/2020, con cui viene rilasciata l’autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs n.387/2003 alla Soc. Agricola VBIO2 srl, per la realizzazione ed esercizio impianto a biogas potenza elettrica nominale 999 kWe sito in loc.Grazie Fiastra di Loro Piceno e con la quale si dichiara ai sensi art.12, comma 3 del D.L. gs. 387/2003, che l’autorizzazione unica di cui al DDPF n.183 del 24/12/2019 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico riportando la seguente motivazione:

“Con DDPF n. 183 del 24 dicembre 2019 è stato approvato il progetto denominato “Realizzazione impianto biogas della potenza nominale di 999 kWp sito in contrada Grazie Fiastra del Comune di Loro Piceno (MC)” presentato dalla Società agricola VBIO2 s.a.. Con tale decreto, la stessa Società è stata autorizzata, ai sensi dell’art.12, del D.Lgs. n.387/2003, a riattivare ed esercire l’impianto suddetto e le opere connesse in conformità al progetto approvato e nel rispetto di prescrizioni.

Nel “Quadro di riferimento programmatico” facente parte del documento istruttorio del DDPF in questione si è riportato quanto indicato nel Certificato di Destinazione urbanistico-territoriale prot. n. 4441 del 04 febbraio 2014 rilasciato dal Comune di Loro Piceno.

Con il Certificato il Comune ha specificato, in particolare, che “l’intervento non è conforme al PRG vigente: trattasi di attività insalubre di prima classe di cui all’art. 216 del T.U.L.S. n. 1265 del 1934, aggiornato con D.M. 05/05/1994”.

Il motivo di non conformità al PRG espresso dal Comune, riferito alla collocazione dell’attività in questione tra quelle classificate insalubri, è risultato infondato nel corso dell’istruttoria del procedimento autorizzativo, in quanto tale attività non figura nell’elenco delle lavorazioni di cui al D.M. 5.09.94, come attestato dall’Asur Marche Area vasta n. 3 che ha escluso che l’impianto della VBIO2 possa rientrare nella classificazione delle industrie insalubri.

Pertanto, venuto meno l’unico motivo di non conformità al PRG esplicitato dal Comune, si è dedotta, al contrario, la conformità dell’intervento al PRG vigente.

Per queste ragioni al punto 6 del decretato del DDPF n. 183/2019 si è dichiarata la conformità delle opere in progetto agli strumenti urbanistici, così come qui di seguito riportato: “...tenuto conto dei pareri espressi nell’ambito del presente procedimento dal Comune di Loro Piceno, la conformità delle opere in progetto agli strumenti urbanistici vigenti”.

Dopo l'adozione del DDPF n. 183 del 24/12/2019 sono pervenuti ulteriori motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 245/2015 pendente avanti al TAR delle Marche (acquisiti al prot. regionale n. 241219 del 26/02/2020), proposto dal Comune di Loro Piceno, con i quali si impugna il decreto in questione per ottenerne l'annullamento.

Con gli ulteriori motivi del ricorso il Comune sottolinea che la localizzazione proposta per l'impianto non è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area alla luce di quanto ulteriormente esposto.

In particolare "...nel merito si deve evidenziare come le soluzioni progettuali risultano in contrasto con lo strumento urbanistico vigente per gli interventi ricadenti nella zona DI, per la quale è necessario e indispensabile il preliminare Piano di lottizzazione. In dette aree sono ammessi interventi edilizi diretti solo a seguito dell'approvazione del P.L. o Piano attuativo, in contrasto con l'art. 870 c.c. e della legge Urbanistica vigente. Il progetto pertanto poteva essere approvato in variante allo strumento urbanistico.

Infine la restante porzione dell'insediamento è proposto in "Zona di completamento DB" e, ai sensi dell'art. 17 delle suddette NTA del PRG, "Le zone produttive di completamento sono destinate alla conservazione ed all'ampliamento degli impianti produttivi esistenti (industriali, artigianali, commerciali e simili). Le concessioni per l'ampliamento possono essere rilasciate soltanto per opere necessarie e consone al potenziamento degli stessi".

Le stesse argomentazioni sono riportate negli ulteriori motivi aggiunti proposti da Bartolini ed altri al ricorso pendente avanti al TAR delle Marche R.G. n. 246/2015.

Se realmente vi fosse una non conformità urbanistica come sopra espresso, il Comune avrebbe prodotto un certificato di destinazione urbanistica incompleto e, in ambito di cds, avrebbe tenuto un comportamento non rispettoso del principio di leale collaborazione tra Enti avendo taciuto delle difformità delle opere rispetto alle previsioni delle NTA del PRG, anche indipendentemente dalla qualificazione dell'impianto come industria insalubre.

Per quanto sopra, la Regione sarebbe risultata fuorviata, così da ritenere che la non conformità urbanistica eccepita dal Comune fosse da attribuire esclusivamente alla (erronea) classificazione dell'impianto de quo come industria insalubre.

Ciò comunque non pregiudicherebbe la legittimità dell'autorizzazione rilasciata, in quanto il c. 3, art. 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, (...), che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

In sostanza, qualora l'impianto non fosse conforme alle previsioni del PRG, la sua autorizzazione comporterebbe comunque, per previsione di legge, variante alle norme urbanistiche contrarie, di cui il citato art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 neppure chiede espressa dichiarazione."

RITENUTO pertanto di dover promuovere impugnazione, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche, per l'annullamento, previa eventuale sospensione, del predetto Decreto n. 71 del 06/05/2020 e di tutti gli atti precedenti, presupposti, e/o conseguenti;

ATTESO che, l'Avv. Luca Forte di Macerata del Foro di Macerata, legale che ha curato diversi contenziosi in materia riguardanti sempre la suddetta società ed esperto nella questione di cui trattasi, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere tale incarico per una spesa complessiva pari ad €4.656,40 di cui:

- €3.000,00 per onorario professionale;
- €120,00 per Cap al 4%;
- €686,40 per iva, al 22%;
- €650,00 per contributo unificato;
- €200,00 per notifiche

RITENUTO necessario procedere con urgenza e appurato che la somma necessaria all'incarico è disponibile al cap.138 del Bilancio 2020/2022, competenza 2020;

TUTTO ciò premesso e considerato;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

DATO atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- di dichiarare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- di dare mandato al Sindaco di promuovere impugnazione, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, per l'annullamento previa sospensione del Decreto del Dirigente della P.F Bonifiche, Fonti Energetiche, rifiuti, cave e miniere della Regione Marche n.71 del 06/05/2020, che autorizza la realizzazione e l'esercizio dell'impianto a biogas della potenza elettrica nominale di 999 kWe, sito in loc.Grazie Fiastra di Loro Piceno, e che dichiara ai sensi dell'art.12, comma 3 del D.L gs. 387/2003, che l'autorizzazione unica di cui al DDPF n. 183 del 24/12/2019 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- di nominare quale difensore del Comune nel predetto ricorso l'avv Luca Forte con studio in Macerata al quale con il presente atto viene conferito il più ampio mandato di rappresentare il Comune di Loro Piceno, in persona del Sindaco pro-tempore e del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Ambiente nel relativo procedimento, con ogni potere di legge;
- di assegnare al responsabile del servizio affari generali la somma complessiva pari ad €4.656,40 non soggetta a successiva integrazione essendo unica ed omnicomprensiva al cap.138 del Bilancio 2020/2022, competenza 2020;
- di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Tuel approvato con D. L.vo n. 267/2000
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del Tuel approvato con D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1 comma del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE del I Settore
(Robertino Paoloni)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE del III Settore
(Dott. ssa Federica Paoloni)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese

D E L I B E R A

DI APPROVARE LA PROPOSTA avente ad oggetto: "RICORSO AL TAR MARCHE PER IMPUGNAZIONE DDPF N.71 DEL 06/05/2020.DETERMINAZIONI"

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese dichiara ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

F.to Paoloni Robertino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cesetti Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 04-07-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all'albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO

F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cesetti Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cesetti Alberto
